



Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale

A.S. 1250

Informazioni sugli atti di riferimento

A.S.	1250
Titolo:	Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	Sì
Commissione competente :	Senato - 12 ^a Igiene e sanità
Sede:	legislativa

Contenuto

Il provvedimento, che consiste di un unico articolo, al comma 1 riconosce come malattia sociale la cefalea primaria cronica, a seguito dell'accertamento da almeno un anno nel paziente, mediante diagnosi effettuata da uno specialista del settore presso un centro accreditato per la diagnosi e cura delle cefalee che ne attestì l'effetto invalidante (l'attestazione dell'effetto invalidante indica che la malattia è in grado di limitare o compromettere gravemente la capacità di far fronte agli impegni di famiglia e di lavoro).

Ai sensi del medesimo comma 1 le tipologie di cefalea che vengono riconosciute come malattia sociale sono:

- alla lettera a), emicrania cronica e ad alta frequenza;
- alla lettera b), cefalea cronica quotidiana con o senza uso eccessivo di farmaci analgesici;
- alla lettera c), cefalea a grappolo cronica;
- alla lettera d), emicrania parossistica cronica;
- alla lettera e), cefalea nevralgiforme unilaterale di breve durata con arrossamento oculare e lacrimazione;
- alla lettera f), emicrania continua.

Il comma 2 dispone che il Ministro della salute, con proprio decreto, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, progetti finalizzati a sperimentare metodi innovativi di presa in carico delle persone affette da cefalea nelle forme elencate dal comma 1, nonché i criteri e le modalità con cui le regioni attuano i menzionati progetti.

Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni

La materia oggetto del provvedimento può essere ricondotta all'ambito della "tutela della salute", oggetto di potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Come già segnalato, il comma 2 dell'articolo 1 prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto del Ministro della salute chiamato ad individuare i progetti di presa in carico delle persone affette da cefalea.

Senato: Nota breve n. 155

Camera: Nota Questioni regionali n. 76

4 dicembre 2019